



COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena
AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO COMUNALE sulla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione ceneri"

Indice:

- ART. 1- DISPOSIZIONI GENERALI**
- ART. 2 – Cremazione**
- ART. 3 – Autorizzazione alla cremazione**
- ART. 4 – Cremazione di resti mortali e di resti ossei**
- ART. 5 – Modalità di conservazione delle ceneri**
- ART. 6 – Affidamento delle ceneri**
- ART. 7 – Dispersione delle ceneri**
- ART. 8 - Cinerario Comune**
- ART. 9 - Luoghi di dispersione delle ceneri**
- ART. 10 - Ricevimento delle ceneri**
- ART. 11 - Senso comunitario della morte**
- ART. 12 - Deposito provvisorio**
- ART. 13 Entrata in vigore**

ART. 1- DISPOSIZIONI GENERALI

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. 10.09.1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n°24 del 24.06.1993 e n° 10 del 31.07.1998, della Legge 30 marzo 2001 n°130, e DPR 15/07/2003 n. 254, nonché delle Leggi Regionali n°16/2000, n°58/2001 n. 29/2004 e n° 18/2007.

Le disposizioni del presente Regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 15.04.67 e del Regolamento Comunale Cimiteriale i cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 07.11.2005.

ART. 2 – Cremazione

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 maggio 2004 (Affidamento, conservazione, dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama, altresì, le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento di rifiuti, le Circ. MS n. 24/93 e Circ. MS n. 10/98.

ART. 3 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato, non disponendo il comune di un proprio impianto.

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
- in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla unanimità di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione; la dichiarazione è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto

In caso di cremazione postuma di un cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dove si trova sepolto il cadavere stesso.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla ASL del luogo di amputazione come previsto dall'art. 3 del DPR 254/03.

Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

ART. 4 – Cremazione di resti mortali e di resti ossei

Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni ordinarie alla scadenza della concessione e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla unanimità di questi, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel Cimitero, su richiesta del Responsabile Tecnico dei Servizi cimiteriali e sentita l'A.S.L. territorialmente competente, l'Ufficiale di Stato civile può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In tal caso la cittadinanza dovrà essere preventivamente informata con pubbliche affissioni:

- delle circostanze rilevate;
- del periodo di effettuazione della cremazione;
- del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi sei mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

L'Ufficiale dello Stato Civile, l'A.S.L., il gestore del Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale .

ART. 5 – Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata

- 1- La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.
- 2- La durata della tumulazione è prevista in 30 anni.
- 3- La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

b) Inumata in area cimiteriale a diretto contatto con il terreno.

- 1- L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
- 2- La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.
- 3 - Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
- 4- Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
- 5 - L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
- 6- Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento delle relative tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3 del D.P.R. n. 285/1990.

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui al successivo articolo 5.

ART. 6 – Affidamento delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) numeri 1) e 2) della legge n. 130/2001 o da chi può manifestare la volontà, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) numeri 3) e 4) della stessa legge .

I soggetti di cui al precedente comma presentano al Comune di Sinalunga, in quanto luogo di conservazione delle ceneri, richiesta di affidamento che dovrà contenere i seguenti dati :

- Dati anagrafici e residenza dell'affidatario ;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale ;
- l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri ;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna .
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
- la persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.
- l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate nel Cinerario Comunale. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari .

ART. 7 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) della legge n. 130/2001, ed è consentita nel rispetto della volontà del medesimo defunto da esprimersi nei seguenti modi:

1. disposizione testamentaria;
2. dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ex art. 620 c.c.);
3. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;

4. dichiarazione resa di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dal/i congiunto/i che riferisce/ono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata della stessa.

I "congiunti" che possono rendere questa dichiarazione sono:

- A. coniuge;
- B. in assenza del coniuge, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile (in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi).

Per i minori e le persone interdette la dichiarazione di cui al precedente punto 4 è manifestata dai legali rappresentanti.

I soggetti di cui all' art. 3, 1 c. lett. d) della L. 130/2001 presentano al Comune di Sinalunga, in quanto luogo in cui saranno disperse le ceneri e pertanto competente a rilasciare la relativa autorizzazione, apposita istanza contenente :

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della L.R.T. n. 29/2004;
- b) la dichiarazione del luogo, data ed ora, ove disperdere le ceneri in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della L.R.T. n. 29/2004 ;
- c) una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
- e) l'autorizzazione scritta dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri (nel caso di aree private).

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

ART. 8 - Cinerario Comune

Nei cimiteri comunali è presente un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri.

Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dai cadaveri per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

ART. 9 - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- 1) nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990;
- 2) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- 3) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- 4) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- 5) nei fiumi;
- 6) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- 7) in aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 10 - Ricevimento delle ceneri

Nei Cimiteri devono essere ricevute le ceneri per la inumazione e la tumulazione delle seguenti persone:

- a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;
- c) delle persone aventi coniuge già sepolto in un cimitero comunale, indipendentemente dalla loro ultima residenza;
- d) delle persone ricoverate in residenza assistita o in istituto situati in altri Comuni e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Sinalunga ove dimoravano precedentemente al ricovero;
- e) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- f) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all' art. 7 del DPR 285/1990 ;
- g) i resti mortali delle persone sopra elencate.

E' consentita la dispersione delle ceneri nell'apposito cinerario comune a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 11 - Registri Cimiteriali

1. Deve essere predisposto apposito registro "affidamento e dispersioni ceneri" nel quale l'ufficiale di stato civile annota:

- a) I dati anagrafici del defunto cremato e dell'affidatario ed il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- b) I dati anagrafici del defunto cremato e del richiedente la dispersione ed il luogo di dispersione delle ceneri;
- c) La rinuncia all'affidamento;
- d) I dati anagrafici del defunto cremato le cui ceneri siano in deposito provvisorio.

ART. 12 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri e nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, salvo espressa volontà di non menzione viene apposta nel cimitero, in uno spazio a ciò destinato, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui realizzazione è a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 10 anni.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 13 - Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 3 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano definite o nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

ART. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecuzione della delibera di relativa approvazione. Da tale data sono abrogate le norme con esso contrastanti.